

Accordi tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n. 241 del 1990 e possibilità di recedere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

Data di pubblicazione: 23/12/2014

Si segnala la **sentenza 20 dicembre 2014 n. 3141 del TAR Puglia – Lecce, Sez. II** in tema di accordi tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n. 241/1990.

L'art. 15, comma 2 della L. n. 241/1990 assoggetta gli accordi tra pubbliche Amministrazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 11 della stessa legge, concernenti l'uso della forma scritta *ad validitatem* (comma 2, prima parte); l'applicabilità, ove non diversamente previsto e salvo clausola di compatibilità, dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti (comma 2, seconda parte); la soggezione dell'accordo a tutti i controlli prescritti in relazione alla singola fattispecie (comma 3). Non è, invece, richiamato il comma 4 dell'art. 11 che prevede che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione possa recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Il Collegio, dopo aver ampiamente ed esaurientemente illustrato come l'omesso richiamo dell'art. 11, comma, 4 sia stato variamente interpretato dalla dottrina amministrativa, conclude che tale circostanza *“non esclude la possibilità per l'Amministrazione di recedere dall'accordo, considerato che è proprio della funzione di amministrazione attiva il generale potere di revoca del provvedimento amministrativo, del quale l'accordo ha il contenuto e al quale è sottesa la cura di un pubblico interesse, per cui è affievolita la forza vincolante di una convenzione sottoscritta da soggetti pubblici ed è reso inapplicabile il principio civilistico per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti.”*

Del resto, osserva il Collegio, la previsione dell'art. 11 comma 4 è confermativa e non derogatoria di detta regola generale in quanto il potere di recedere dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale. *“Il fondamento giuridico del recesso dagli accordi – istituto che si pone in un rapporto di species ad genus rispetto al potere amministrativo di revoca – risiede, dunque, nel tratto più tipico e innato del potere amministrativo: la sua inesauribilità.”*

La sentenza in esame affronta altresì il tema dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento in relazione all'art. 21 *octies*, comma 2, L. n. 241/1990 che pone in capo all'Amministrazione l'onere di dimostrare che l'esito del procedimento non poteva essere diverso.

Ad avviso del Giudice amministrativo la norma in questione va interpretata nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi dell'omessa comunicazione di avvio, ma debba anche

quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. *"Solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione (che la norma implicitamente pone a suo carico), la P.A. sarà gravata del ben più consistente onere di dimostrare che anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato."*